

24 MAR 2021

ASSOCIAZIONE "VIVERE IL SOGNO"

Sede operativa in Parete (Ce) alla via Gramsci n.1, Codice Fiscale: 90047470613

Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno 2021, il giorno 11, del mese di marzo, alle ore 18.00, tramite sistema di telecomunicazione Google meet, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione "Vivere il Sogno" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento al Codice del Terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Luca Martinelli, di seguito denominato Presidente, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Emilio Natale.

Il Presidente con la presenza di tutti i soci, dichiara valida l'Assemblea in prima istanza alle ore 18.00.

Prima di iniziare la seduta il Presidente specifica: data l'emergenza dovuta dal covid-19, in via straordinaria, come da avviso, l'assemblea ordinaria si svolgerà utilizzando lo strumento di telecomunicazione Google meet e il presente verbale sarà firmato solo dal segretario verbalizzante, il quale attesterà anche la presenza dei soci presenti.

Si passa quindi a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento al Codice del Terzo settore: il Presidente comunica che è opportuno modificare lo statuto per adeguarsi al Codice del Terzo settore per continuare ad usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge, pertanto ha ritenuto indispensabile convocare la presente Assemblea ordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo Statuto Sociale. Quindi il Presidente dà lettura alla bozza di Statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D. Lgs. 3 luglio 2017 e successive modifiche e/o integrazioni. Ricordando che la registrazione dell'atto è esente da bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017. Dopo un'ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto con la lettera "A" e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Dato atto dell'assenza di ulteriori argomenti all'o.d.g. si dichiara terminata la seduta alle ore 19.30.

IL PRESIDENTE

[Signature of Luca Martinelli]

Il Segretario

[Signature of Emilio Natale]



Atto registrato a. 30006613

Importo versato

Atto esente

L'OPERATORE

Vincenzo FERRUCCI

Firma su delega del Dirigente Provinciale:

(Disposizione di servizio N°



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Vivere il Sogno" -OdV-

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Ente del Terzo Settore (ETS) Organizzazione di Volontariato (OdV) non riconosciuta " Vivere il Sogno" OdV ai sensi del Titolo V Capo 1 del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 in materia di Codice del Terzo Settore e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 2) L'OdV ha sede in Parete, in Via Gramsci, n.1.

La variazione della sede nell'ambito della Provincia di Caserta non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30giorni, essere comunicata agli uffici competenti.

Finalità

Art. 3) L'Associazione è democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Art. 4) L'Associazione ha lo scopo di realizzare le seguenti attività di interesse generale: opera nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, sostenendo moralmente , sia i neonati/bambini "svantaggiati" ovvero di quei soggetti svantaggiati in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, soggetti con disabilità fisiche e psichiche, soggetti nati prematuramente con patologie permanenti, soggetti affetti da spina bifida e altre patologie gravemente invalidanti e sia i familiari, sostenendoli moralmente, e dando loro assistenza nei momenti di bisogno, necessità sia fisico che psicologico. L'associazione intende operare perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di promozione e sviluppo della conoscenza in ambito neonatale e pediatrico. L'associazione si pone come scopo la realizzazione di interventi di sostegno in favore dei neonati/bambini svantaggiati, ovvero di quei soggetti svantaggiati in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. Soggetti con

disabilità fisiche e psichiche, soggetti nati prematuramente con patologie permanenti, soggetti affetti da spina bifida e altre patologie gravemente invalidanti.

Si propone di supportare le famiglie non residenti nel luogo di cura attraverso il sostegno in strutture di appoggio che le agevolino e le accolgano durante il periodo di terapia.

Si propone di promuovere l'attività di ricerca scientifica svolta da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, e promuovere rapporti di collaborazione con i centri neonatologici, che operano nel medesimo settore, nazionali ed esteri.

Si propone di promuovere iniziative specifiche a sostegno delle famiglie, dei neonati/bambini svantaggiati, già citati precedentemente, facenti parte dell'associazione.

Si propone di svolgere attività di beneficenza secondo le norme dell'art.10 d. lgs 460/97 comma 2 bis e dunque attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Si propone di promuovere ogni iniziativa volta alla conoscenza e diffusione delle problematiche connesse alle nascite pretermine con patologie pediatriche e neuropsichiatriche infantili a vantaggio dei soggetti svantaggiati che fanno parte dell'associazione.

Esclusivamente connesse alle attività primarie sopra individuate, l'associazione, in via saltuaria, potrà svolgere anche le seguenti ulteriori attività:

- promuovere Corsi di Formazioni Medico-Assistenziali di interesse neonatologico e pediatrico con numero predefinito di partecipanti, dedicati al personale medico ed al personale sanitario non medico (infermiere e ostetriche), facenti parte dell'associazione, che opera esclusivamente in favore dei neonati/bambini "svantaggiati". Il personale opererà esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle finalità solidaristiche dell'Associazione.
- diffondere presso l'opinione pubblica la conoscenza sulle attività condotte a favore dei neonati e bambini "svantaggiati", attraverso brochure informative
- collaborazione con Enti pubblici e privati per la promozione di attività di accoglienza e di sostegno del malato e della sua famiglia anche presso le strutture ospedaliere;

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e della collaborazione con Fondazioni, Ospedali, Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti, dall'art. 6 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Durata

Art.5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9) Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni

materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art.11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Copertura Assicurativa

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, l'OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Organi dell'Associazione

Art.13) Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma codice civile.

L'Assemblea dei soci

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail di lettera raccomandata. L'avviso di convocazione deve

contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti/organo di controllo;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

Art.18) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 75% degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, dovranno essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

II Consiglio Direttivo ed il Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art.22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario da portare all'Assemblea dei soci per l'approvazione, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate tramite e-mail da inviarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere

Art. 26) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Comitato Scientifico

Art. 27) Il Comitato Scientifico si compone di esperti e personalità di particolare e rinomata competenza nel campo medico e scientifico. Almeno un componente di tale organo è esperto delle problematiche infermieristiche e dell'assistenza neonatale ed infantile.

Il Comitato Scientifico, in qualità di Organo Consultivo, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione, svolge le seguenti funzioni:

- formula ed elabora proposte e pareri su ogni attività dell'Associazione che comporti scelte e/o valutazioni aventi implicazioni di natura medico-scientifica;
- valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome e per conto dell'Associazione;
- Stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

La carica di membro del comitato Scientifico è gratuita.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 28) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali.

Art. 29) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 30) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 31) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUN è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende

reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Norme finali

Art. 32) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 33) La registrazione del presente atto è esente da bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.

Firma dei soci fondatori:

• **Martinelli Luca**

• **Chiaretti Antonio**

• **Municinò Maurizio**

• **Natale Emilio**

• **Di Fiore Francesco**

• **Caputo Mario**

• **Statuto Ivan**

• **Manni Luigi**

• **Martino Luigia**

